Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) GRECO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) CARATOZZOLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) STELLA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) PUDDU	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIAN PAOLO STELLA

Seduta del 23/03/2026

FATTO

Con riferimento a un contratto di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio stipulato il 15/10/2021 ed estinto anticipatamente il 10/12/2025 dopo il pagamento di 49 rate sulle 120 complessive, la ricorrente si rivolge all'ABF per vedere accolta la richiesta di restituzione della quota non goduta del premio assicurativo obbligatorio a seguito dell'estinzione anticipata, oltre interessi legali e rimborso del contributo di € 20,00 per la presentazione del ricorso.

Nelle controdeduzioni, l'intermediario ha dichiarato che il conteggio di estinzione anticipata è stato già calcolato al netto di interessi e oneri non maturati alla data dell'estinzione. Ha precisato che i premi assicurativi costituiscono costi sostenuti direttamente dall'ente finanziatore al momento della stipula del contratto, che nessun costo assicurativo risulta indicato nel prospetto finanziario del contratto e che, pertanto, non è previsto alcun rimborso in favore del cliente. Ha chiesto il rigetto del ricorso.

In sede di repliche, la ricorrente ha allegato il modulo relativo alla copertura assicurativa e ha ribadito la propria pretesa restitutoria. Nelle controrepliche, l'intermediario ha specificato che il modulo di rilevazione dei dati della copertura assicurativa non costituisce la sottoscrizione di un contratto di assicurazione da parte della ricorrente,

bensì il riepilogo del finanziamento per il quale l'intermediario ha sottoscritto una propria copertura assicurativa, rispetto alla quale la ricorrente risulta comunque terzo. Ha confermato che i premi relativi alle polizze costituiscono una voce di costo sostenuta direttamente dall'ente finanziatore e che, in caso di estinzione anticipata, non è previsto alcun rimborso in favore del cedente.

DIRITTO

La domanda di parte ricorrente riguarda esclusivamente la restituzione della quota non goduta del premio assicurativo a seguito dell'estinzione anticipata di un contratto di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio.

Il contratto oggetto di controversia è stato stipulato in data 15/10/2021, successivamente all'entrata in vigore (25/07/2021) dell'attuale versione dell'art. 125-sexies TUB. La fattispecie ricade dunque nell'ambito di applicazione della nuova versione della norma, che sancisce il diritto del consumatore alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte.

È stata versata agli atti copia integrale del contratto, sottoscritto in data 15/10/2021. Il contratto riporta un TAN del 5,909%. Sul SECCI risultano timbro e sottoscrizione di un ulteriore soggetto appartenente alla rete distributiva di un mediatore creditizio, la cui provvigione è stata inclusa nelle commissioni della società mandataria. Dal conteggio estintivo risulta uno storno degli interessi non maturati per anticipata estinzione pari ad € 2.465,76 e per le commissioni non maturate pari ad € 527,85.

Venendo al merito della domanda, la ricorrente ha chiesto unicamente il rimborso degli oneri assicurativi non goduti. Dalla documentazione agli atti risulta tuttavia che la parte ricorrente ha sottoscritto un modulo con il quale dichiara di conoscere che l'ente erogatore del finanziamento intende sottoscrivere una propria copertura assicurativa e di essere consapevole che la sottoscrizione del predetto modulo non costituisce né implica la sottoscrizione, per lo stesso assicurato, di alcun contratto di assicurazione, e che dalle polizze stipulate dall'ente erogatore non derivano obblighi in capo al medesimo assicurato.

L'avvenuta sottoscrizione, da parte dell'intermediario, di una polizza assicurativa senza costi a carico della parte ricorrente è confermata anche dal SECCI, nel quale non risultano oneri assicurativi addebitati alla cliente. Si tratta, in sostanza, di una polizza cd. "credito", vale a dire dello schema contrattuale in cui il contratto assicurativo è stipulato dall'ente finanziatore, il quale, sostenendo direttamente il premio sulla base di convenzioni stipulate con compagnie assicurative, si copre dalle perdite patrimoniali derivanti dall'insolvenza del cliente, con previsione del diritto di surroga della compagnia nei confronti del debitore. Tale schema si distingue dalla diversa fattispecie della polizza cd. "perdite pecuniarie", in cui è il cliente a stipulare la polizza assicurativa, a esserne beneficiario e a sostenerne direttamente il costo, mentre il finanziatore è vincolatario, come chiarito dagli orientamenti di vigilanza sulle operazioni di cessione del quinto (punto 33).

Alla luce di quanto sopra, non sussistono oneri assicurativi addebitati alla parte ricorrente e, conseguentemente, non residuano somme da rimborsare a tale titolo. L'istanza di rimborso del premio assicurativo risulta pertanto priva di fondamento, atteso che il premio è stato interamente sostenuto dall'intermediario e non dalla ricorrente, circostanza di cui viene data ampia evidenza nei documenti esibiti dalle parti (Coll. Napoli, decisione n. 5333/2017, ove si è statuito che sono infondate le istanze relative ai premi assicurativi quando questi risultano pagati dall'intermediario). Ne deriva il rigetto della domanda

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

principale e, conseguentemente, delle domande accessorie relative agli interessi legali e al rimborso delle spese di procedura.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE